

Codice A1103A

D.D. 23 ottobre 2024, n. 1241

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di gestione delle foreste (F. N. 83 - FOR/2019). Accertamento della somma di euro 120,00 sul capitolo 31165 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.



ATTO DD 1241/A1103A/2024

DEL 23/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di gestione delle foreste (F. N. 83 - FOR/2019). Accertamento della somma di euro 120,00 sul capitolo 31165 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.

Visti gli atti trasmessi con note prot. n. 947 del 27.11.2019 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di *omissis* a carico della signora *omissis*, nata a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti della quale con processi verbali nn. 93 e 94 del 27.11.2019 elevati da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località *omissis*, è stato accertato quanto segue:

a) violazione all'art. 20, c. 1, lett. b) della L.r. n. 04/2009 relativo al divieto di taglio raso nell'ambito di un intervento selvicolturale (P.V. n. 93/19);

b) violazione all'art. 13 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con l'art. 14 del DPGR 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale) relativo allo sradicamento, nell'ambito dell'intervento selvicolturale di cui sopra, di alberi o ceppaie vive o morte (P.V. 94/19);

constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni eccezion fatta per la qualificazione del soggetto interessato (più correttamente, nel caso di specie, da qualificarsi come obbligata in solido - elemento peraltro irrilevante in assenza di identificazione del reale esecutore dei lavori essendo comunque la stessa tenuta a rispondere quale committente dei lavori);

preso atto che l'interessata non si è avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che la stessa ha presentato, nei termini, degli scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della medesima Legge facendo altresì richiesta di audizione regolarmente tenutasi in data 9 ottobre 2024;

esaminate le argomentazioni esposte in tale sede e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità delle violazioni contestate; in particolare, quanto al taglio raso, l'Accertatore ha comunque tenuto conto dell'ordinanza della Provincia di Cuneo di messa in sicurezza della carreggiata (decurtando la superficie interessata da questi ultimi) e, quanto allo sradicamento della/e ceppaia/e, l'Accertatore ha evidenziato come una cosa è l'operazione chiesta dalla Provincia altro è lo sradicamento completo di una o più ceppaie, prassi vietata anche per quelle morte;

parimenti, quanto alla natura dell'area, è evidente dalla visione della documentazione agli atti (inclusa la Carta forestale regionale redatta nell'ambito dei piani forestali territoriali), la sua natura boschiva;

visti in particolare gli artt. 13 e 20 della L.r. n. 04/2009, come sanzionati dall'art. 36, c.1, lett. d) e 36, c. 3, lett. d) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, tanto l'entità delle infrazioni accertate quanto l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni e la personalità stessa del soggetto; condizioni queste che, nel caso di specie, giustificano un non aggravamento delle relative sanzioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;

- Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Vista la L.R. 1 agosto 2024 n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026".;
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;
- Vista la D.G.R. n. 46 - 117 del 02 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20. Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024 - 2026";

determina

a) in Euro 40,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a);

b) in Euro 80,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b);

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

alla sunnominata *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 130,61** di cui Euro 120,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 120,00 sul capitolo 31165 del bilancio finanziario gestionale 2024 – 2026, annualità 2024 (ben. n. 389391) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2024 – 2026, annualità 2024 (ben. n. 389391) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1241/A1103A/2024 DEL 23/10/2024**

Accertamento N.: 2024/3729

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009. SPESE DI NOTIFICA.

Importo (€): 10,61

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 389391

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/3728

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009

Importo (€): 120,00

Cap.: 31165 / 2024 - PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA FORESTALE E DI VINCOLO IDROGEOLOGICO A CARICO DELLE FAMIGLIE (ART. 36 E 45 DELLA L.R. 4/2009 E ART. 13 DELLA L.R. 45/89).

Soggetto: Cod. 389391

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti